

| COMUNE DI ALEZIO | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | |
| 2018 | VII | 12 | ARRIVO |
| Prot.n. 15494 | | Del 20/12/2018 | |



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF
Convenzione Comune-CAF approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del
29/10/2018 per l'elaborazione di:

" Assegno per il Nucleo Familiare - Assegno di Maternità - Bonus Tariffa Sociale - Bonus Elettrico - Bonus Idrico - Bonus Gas"

L'anno 2018 il giorno *Quinti* del mese di dicembre in Alezio presso la sede comunale sita in via San Pancrazio n. 34

tra

Il Comune di Alezio rappresentato nel presente atto dal Sindaco pro-tempore Dr. Andrea Vito Barone domiciliato per la carica presso la sede comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2018, il cui contenuto è da intendersi qui espressamente richiamato e trascritto;

e

il CAAF CGIL PUGLIA SRL iscritto all'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale al n. 00015 con sede legale in Bari via V. Calace n. 3 - cap n. 70132 - P. IVA e C.F. 04409230721 legale rappresentante sig. Di Cesare Massimo - nato a Crispiano (TA) il 28/11/1965 e residente in Grottaglie (TA) al viale De Gasperi n. 4/b - C.F. DCSMSM65S28D171 - rappresentato nella sottoscrizione del presente atto dal signor Roberto Natali giusta delega prot. n. 15310 del 17/12/2018 - società di servizio Apulia Servizi e Lavoro- nato a Muro leccese (LE) il 21/09/1969 C.F. NTLRRT69P21F816A (DELEGA ALLEGATA)

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

PREMESSO

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono stati rivisti e rideterminati i criteri di applicazione dell'ISEE;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che l'art. 46 del decreto legge n. 248/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'art. 1 comma 375, della legge n. 266/05;
 - che il decreto legge del 28/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
 - che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185 all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
 - che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza dell'art. 60, comma 1, della legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico;
 - che il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche in data 17/10/2018 comunicava il rilascio in esercizio del canale applicativo per la trasmissione delle domande di bonus idrico da parte dei CAF. Contestualmente è stata anche resa disponibile la funzionalità per abilitare i CAF alla presentazione delle domande idriche analogamente a quanto accade per le domande di bonus elettrico e gas;
 - che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013 contiene il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
 - Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - Che con Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e gas n. 117/08 del 6 agosto 2008, è stata approvata la Convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;
- Visti:
- il Protocollo d'Intesa del 24.12.2008 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per l'approvazione di una convenzione tipo tra Comuni e CAF per la gestione dei bonus energia elettrica e gas naturale;
 - l'articolo 32 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" (Centri di Assistenza Fiscale - CAF);
 - l'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, in virtù del quale, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(premesse)

Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Art. 2
(ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013 pubblicato sulla G.U. n° 19 del 24/01/2014 ed entrato in vigore il 7 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

Il tutto nel totale ed integrale rispetto delle norme di riferimento vigenti.

Art. 3
(Altri Servizi)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Assegni di maternità e nucleo familiare numeroso

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente agli assegni e alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dell'assegno;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda al sistema informativo dell'INPS per i beneficiari degli assegni nel rispetto dei termini di trasmissione;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico


Bonus energia elettrica, idrico e gas naturale

- accoglienza dei cittadini, informazioni relativamente ai bonus, alla compilazione della documentazione e della dichiarazione sostitutiva unica necessari per la concessione dei bonus;
- rilascio al cittadino della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;
- trasmissione telematica della domanda tramite il sistema informativo SGATE;
- archiviazione corretta dei dati in formato cartaceo ed elettronico.

Art. 4

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio mediante pubblicazione di apposito avviso per le sedi convenzionate.



Art. 5

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità e tracciato definiti e reso disponibile sul sito www.sgate.anci.it. predisponendo e curando ogni attività necessaria per la successiva fase di rendicontazione.

Art. 6

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Tutta la documentazione cartacea sarà conservata e tenuta a disposizione del Comune presso la sede locale del CAF.

L'elenco delle pratiche evase dovrà essere allegato alla documentazione fiscale prodotta per il pagamento.

Art. 7

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i.

Art. 8

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione la cui copia sarà prodotta all'atto di stipula della convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Alezio rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 9

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura sul sistema elettronico di fatturazione, nei termini di legge e acquisizione del DURC in corso di regolarità.

Ai documenti fiscali dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione delle pratiche evase sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE trasmessi all'Ente.

Art. 10

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data della stipula e subirà variazioni solo a seguito di intervenute modifiche normative. Qualora a livello nazionale vengano definite tra ANCI e CAF diverse condizioni e/o modalità operative per l'affidamento in gestione ai CAF delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, queste saranno oggetto di apposita valutazione delle parti interessate.

Eventuali rinnovi verranno effettuati in ossequio alle disposizioni vigenti.


Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il CAF CGIL PUGLIA

L'incaricato

Sig. Roberto Natali


CAAF CGIL PUGLIA
N. Iscriz. 00015 (LE)



per il Comune

Il Sindaco

Dott. Andrea Vito Barone

